



COMUNE DI RAGALNA
(Provincia di Catania)

REGOLAMENTO COMUNALE
DEI SERVIZI DI FOGNATURE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 22 del 29 marzo 2011

INDICE

CAPITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1 : OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Art. 1.2 : PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Art. 1.3 : DEFINIZIONI

Art. 1.4 : DISPOSIZIONI DI LEGGE

CAPITOLO II : AUTORIZZAZIONI

Art. 2.1 : AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 2.2 : MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO

Art. 2.3 : SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

Art. 2.4 : IL PIANO DI ALLACCIO

Art. 2.5 : AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA

Art. 2.6 : ACCERTAMENTI E CONTROLLI

CAPITOLO III : DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 3.1 : OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Art. 3.2 : AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3.3 : AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NUOVI

Art. 3.4 : AMMISSIBILITA' DELLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 3.5 : AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 3.6 : LIMITI DI ACCETTABILITA' E PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Art. 3.7 : ALLACCIAMENTI DI SCARICHI

Art. 3.8 : MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIO

Art. 3.9 : POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

Art. 3.10: SCARICO DI ACQUE BIANCHE

Art. 3.11: PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Art. 3.12: CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Art. 3.13 : CONFERIMENTO AL DEPURATORE

CAPITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1 : TARIFFE

Art. 4.2 : RISCOSSIONI COATTIVE

Art. 4.2 : CONTENZIOSO

Art. 4.3 : SANZIONI

Art. 4.4 : RILEVAMENTI

ALLEGATI:

- SPECIFICHE TECNICHE
- TABELLA CANONI
- MODULISTICA
- CONVENZIONE A.M.A.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

In adempimento a quanto previsto dall'art. 16 della legge regionale n° 27/1986 e dagli artt. 12 - 13 e 14 della legge n° 319/1976 e s. m. ed i. e delle altre norme in materia, si redige il presente regolamento che ha per oggetto:

- la definizione del procedimento di autorizzazione degli scarichi ed allacciamento alla pubblica fognatura comunale.
- stabilire una disciplina omogenea degli scarichi civili e produttivi nel rispetto della legislazione statale e regionale nonché delle prescrizioni tecniche generali di cui all'art. 4 della delibera del Comitato interministeriale del 4 febbraio 1977 e s. m. ed i.;
- tutelare le infrastrutture dell'impianto fognario comunale e dell'impianto territoriale di depurazione, nel rispetto del PARF di Ragalna approvato con D.A. n° 954 del 08/07/1987 dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
- raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla legge regionale n° 27 del 15 maggio 1986 e s. m. ed i., tra gli altri salvaguardando l'ambiente.
- attivare il servizio nel territorio del Comune di Ragalna, previo verifica del provvedimento regionale autorizzativi, nelle more dell'attuazione del Sistema sovracomunale Integrato di gestione.
- Utilizzare in tempi brevi la R.F. già realizzata.

Art. 1.2

PROCEDURA DI APPROVAZIONE

Il presente regolamento, viene adottato da parte dei competenti organi comunali previo acquisizione del parere della competente A.S.P., relativamente agli aspetti igienico-sanitari, del parere tecnico e quant'altro utile per l'attivazione del servizio.

Art. 1.3

DEFINIZIONI

Nella stesura del presente regolamento vengono così intese le seguenti terminologie:

a) Soggetti

- “Utente” o “Titolare” dello scarico: persona fisica (nel caso di società o consorzi o altro, l'Amministratore, il Delegato il Presidente ecc) che presenta la domanda d'autorizzazione all'allacciamento e/o allo scarico e responsabile di uno o più allacciamenti o di uno o più scarichi nella fognatura;
- “Gestore”: provvisoriamente il Comune di Ragalna, in attesa del subentro del Servizio Idrico Integrato, con l'individuazione di una idonea società.

b) Autorizzazioni

- “Autorizzazione all'allacciamento” : provvedimento scritto emesso dal Gestore, con il quale l'Utente viene autorizzato, fatte salve e rispettate le autorizzazioni di competenza di altri Enti, ad eseguire le opere di scarico;
- “Autorizzazioni allo scarico”: provvedimento scritto con il quale l'Utente viene autorizzato a scaricare le acque reflue nella fognatura.

c) Acque

- “acque bianche”: si intendono le acque meteoriche di dilavamento o acque provenienti da falde idriche sotterranee o acque provenienti da scambi termici indiretti o similari;
- “acque nere”: si intendono acque di rifiuto derivanti dalle varie attività dell'uomo e provenienti da edifici o da insediamenti di civile abitazione, commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ricreativo, eccetera; nell'ambito delle suddette acque nere i distinguono le acque “grigie” (saponate e o grasse) derivanti dagli scarichi di cucine, lavanderie domestiche, docce, lavandini e lavabi adibiti all'igiene personale e da servizi igienici in genere;
- “acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da edifici di tipo residenziale, da insediamenti ad uso commerciale o di prestazione di servizi, da edifici scolastici (con esclusione di laboratori scientifici e didattici), ricreativi e sportivi, da servizi igienici e bagni, ovunque siano collocati, e comunque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- “acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche”: acque reflue provenienti da ogni attività lavorativa in genere, industriale, artigianale, o

relativa a prestazioni di servizi che, prima d'ogni e qualsiasi trattamento depurativo, siano caratterizzati dai parametri contenuti entro i limiti stabiliti dalla tabella 8 allegata alla legge regionale n. 27/86. La qualità degli scarichi di cui al precedente comma deve essere verificata prima di ogni trattamento depurativo ed anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedano trattamenti.

- “acque reflue industriali”: qualsiasi tipo di acque reflue provenienti da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilabili alle domestiche e dalle meteoriche di dilavamento;

d) **Edifici**

- “edifici ed insediamenti esistenti”: sono quelli per cui, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione all'allacciamento e/o scarico sono già dotati di abitabilità o agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- “edifici ed insediamenti nuovi”: sono quelli per cui è stato rilasciato l'apposito atto per nuova edificazione, risanamento o ristrutturazione o sono di vecchia costruzione e per i quali non è stata ancora rilasciata l'abitabilità e l'agibilità ai sensi della normativa vigente in materia;
- “edifici ed insediamenti di civile abitazione”: sono quelli adibiti esclusivamente ad uso residenziale;
- “edifici ed insediamenti di attività lavorative e ricreative”: sono quelli adibiti ad uso commerciale, artigianale, industriale, agricolo, di prestazione di servizi, ricreativo (teatri, cinema, sagre paesane, ecc.) ed ingegnere adibiti esclusivamente ad uso lavorativo o ricreativo;

e) **Fognature**

- “fognatura”: una rete organica ed organizzata di collettori e manufatti impermeabili, ubicata su suolo pubblico o gravata di servitù pubblica, dotata di un impianto di depurazione terminale;
- “fognatura separata”: una fognatura costituita da due differenti condotte: una per le sole acque nere, definita fognatura nera, ed una per le sole acque bianche, definita fognatura bianca;
- “fognatura mista”: una fognatura costituita di una sola condotta per le

acque nere e bianche;

- “impianto di depurazione”: ogni struttura tecnica che dia luogo, mediante applicazione d'idonee tecnologie, ad una riduzione del carico inquinante delle acque reflue ad essa convogliato dai collettori fognari;
- “impianto di pretrattamento”: ogni apparecchiatura atta a ricondurre lo scarico nei limiti quali-quantitativi richiesti per l'immissione nella fognatura, tramite processi meccanici, fisici, chimici e biologici;
- “allacciamento”: tratto di tubazione posta tra il collettore fognario e l'edificio, o l'insediamento, dove vengono prodotte le acque reflue da scaricare. L'allacciamento si distingue in:
 - tratto di competenza del Gestore: compreso tra la fognatura ed il confine tra il suolo pubblico e la proprietà privata anche se non dell'Utente titolare dello scarico e comunque non oltre il pozzetto di allacciamento (RETE SECONDARIA DEI FOGNOLI);
 - tratto di competenza dell'Utente: compreso tra il confine di proprietà con il suolo pubblico e l'edificio, o l'insediamento dove saranno prodotte le acque reflue da scaricare.

f) **Manufatti**

- “pozzetto d'allacciamento”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione dell'allacciamento e dotato di sifone, di competenza dell'ente gestore, facente parte della rete secondaria dei fognoli;
- “pozzetto d'ispezione”: manufatto predisposto per la pulizia e la manutenzione delle condotte;
- “pozzetto d'ispezione e prelievo”: manufatto predisposto per il controllo quali-quantitativo delle acque di scarico e per il prelievo di campioni, posto subito a monte del punto d'immissione nel corpo ricettore. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni tecniche;
- “pozzetto condensagrassi”: manufatto predisposto per la depurazione delle acque grigie; è costituito da un vano di separazione dei liquami, deve essere dotato di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei fanghi ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve

essere realizzata a perfetta tenuta. Tale manufatto deve essere realizzato secondo le indicazioni tecniche;

- “vasca biologica” : manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un unico vano di sedimentazione e di digestione dei fanghi, che deve permettere un idoneo ingresso continuo, la permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono essere completamente interrati e dotati di tubo di ventilazione;
- “vasca tipo Imhoff” : manufatto predisposto per la depurazione delle acque nere; è costituita da un vano di sedimentazione e da un vano di digestione dei fanghi, deve essere dotata di un tubo di estrazione dei fanghi e di una soletta di copertura atta a permettere una corretta ispezione all'interno della vasca stessa; deve essere realizzata a perfetta tenuta.
- “vasca a tenuta o pozzo nero” : manufatto a perfetta tenuta predisposto per il contenimento di acque reflue; è costituito da un unico vano d'accumulo di acque reflue dotata di una soletta di copertura atta a permettere l'estrazione dei liquami ed una corretta ispezione all'interno della vasca stessa.
- “corpo idrico superficiale” : corso d'acqua che ha una portata naturale nulla per meno di 120 giorni all'anno.
- “sub-irrigazione”: sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto posto a valle della vasca Imhof.
- “sub irrigazione con drenaggio” : sistema costituito da una o più condotte secondarie forate, che dipartono dal pozzetto d'ispezione posto a valle della vasca Imhoff, e da una o più condotte, poste sotto alle precedenti, scaricanti in un idoneo corpo ricettore.
- “pozzo perdente”: manufatto predisposto per la dispersione nel terreno di acque reflue chiarificati e/o di acque bianche; è costituito da un pozzo forato di forma cilindrica privo di platea di fondazione.

Altresì si introducono le ulteriori definizioni:

- si intendono per insediamenti civili, quelli definiti tali dall' art. 1 quater lett. b della legge 8 ottobre 1976 n° 690.
- sono assimilabili a scarichi di insediamenti civili, gli scarichi da insediamenti produttivi che rientrano nei limiti stabiliti dalla tabella n° 8

- allegata alla legge regionale n° 27 del 15 maggio 1986 e s. m. ed i..
- sono considerati insediamenti produttivi tutti quelli non compresi nelle definizioni di cui al precedente comma e quelli definiti tali dall' art. 1 quater lett. a della legge 8 ottobre 1976 n° 690;
 - si intende per pubblica fognatura un complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee, atte a raccogliere e allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque bianche e quelle nere provenienti dalle attività umane;

Art. 1.4

DISPOSIZIONI DI LEGGE

E' fatto obbligo nell'applicare il presente regolamento, rispettare la normativa vigente in materia, ove non specificato, tra le altre la L.319/1976, la L.R. 27/86 il D.L.vo 152/2006 ove pertinente la materia.

Il presente regolamento, viene redatto per l'attivazione del servizio nel territorio di Ragalna a cura dello stesso, fermo restando eventuali disposizioni di legge, relativi alla gestione integrata del servizio di smaltimento reflui, che sopraggiungano successivamente.

Il presente regolamento resta in vigore sino alle superiori determinazioni assunte dal Consorzio ATO Catania Acque in attuazione della gestione unitaria del servizio idrico integrato, giusto art.24 della convenzione già stipulata con il gestore del SII. Sino a tale data ad esso dovrà uniformarsi anche il Gestore del SII.



CAPITOLO II

AUTORIZZAZIONI

Art. 2.1

AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA

Tutti gli scarichi prima di essere immessi in pubblica fognatura devono essere autorizzati nel rispetto dell'art. 9 legge n° 319/1976 e s. m. ed i. ed ai sensi degli artt 38 e seguenti della L.R.27/86 e s. m. ed i.. Sono altresì tenuti a regolarizzarsi tutti i titolari di scarichi attivati dopo il 17/05/1986 e non allacciati alla pubblica fognatura già realizzata e in esercizio.

I titolari degli insediamenti civili e produttivi autorizzati a recapitare i propri scarichi in acque superficiali, nel suolo o nel sottosuolo, insistenti in aree servite dalla pubblica fognatura sono obbligati ad allacciarsi ad essa per recapitarvi i loro scarichi, seguendo l'iter del regime autorizzatorio del presente regolamento a decorrere dalla predisposizione dei tratti di allacciamento di competenza del gestore, così come previsto dal successivo art. 2.4, nella maniera più comune e fattibile.

Art. 2.2

MODIFICAZIONI DELL'INSEDIAMENTO O DEL RECAPITO DELLO SCARICO

Le autorizzazioni allo scarico rilasciate per gli insediamenti civili e produttivi ai sensi del d. L.vo 152/99 si intendono tacitamente rinnovate alla loro scadenza se non sono intervenute nel frattempo trasformazioni e modifiche, da comunicarsi tempestivamente a cura del soggetto autorizzato, che possono cambiare le caratteristiche quantitative e qualitative del refluo scaricato.

I titolari degli insediamenti civili e produttivi allacciati alla pubblica fognatura che siano soggetti a diversa destinazione, ampliamento o modifiche della superficie o volumetria utile, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento, devono richiedere, prima dell'attivazione degli scarichi, una nuova autorizzazione al sindaco, secondo le modalità appresso indicate, fatta salva la disciplina relativa al titolo edilizio per quanto attiene alle opere ad essa soggette.

Art. 2.3

SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti nei successivi articoli, e' tassativamente vietato scaricare in fognatura reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale addetto alla manutenzione e per i manufatti fognari.

In generale è vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possano:

- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque dei fanghi;
- avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti;
- pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo accettabile dal punto di vista ambientale;

In particolare e' vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività o infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati di esso o prodotti derivati da oli da taglio che possono formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa etc. ;
- d) sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che a temperatura compresa fra i 10 e i 38 °C, possono precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
- g) ogni sostanza classificabile come rifiuto solido di qualsiasi natura ancorchè triturati (rifiuti solidi urbani, rottami, carcasse di animali, etc.; fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli etc.);

- h) reflui con carica batterica e/o virale di carattere patogeno che possano costituire rischio per le persone esposte durante il trattamento;
- i) altre tipologie individuate da norme e leggi di riferimento non menzionate comprese quelle che verranno individuate successivamente. Sono comprese quelle indicate nel D.L.vo 152/2006.

L' inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere nei confronti del Comune, dei danni causati a persone e cose, ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti e/o dal presente regolamento.

ART. 2.4 PIANI DI ALLACCIO

L'attivazione della rete fognante e il decorrere degli obblighi per l'utenza, di cui al precedente art. 2.1, sono subordinati alla predisposizione, realizzazione e collaudo di appositi "piani di allaccio", per la costituzione della rete secondaria dei fognoli, che verranno notificati agli utenti, o inseriti nei nuovi provvedimenti edilizi.

I "piani di allaccio" (ove necessari) sono di esclusiva competenza del gestore e vengono realizzati sotto il diretto controllo dell' ufficio tecnico comunale.

Ogni piano di allaccio, dovrà prevedere che la condotta sia collocata in opera su sottofondo in sabbia, posta ad una distanza, dalle altre condutture o cavi dei servizi pubblici, già esistenti nel sottosuolo, tale da permettere gli eventuali lavori che gli enti o società interessate dovessero svolgere per la loro manutenzione o conservazione.

Il piano di allaccio dovrà prevedere che tutti gli scavi, subito dopo la posa delle condotte, dovranno essere riempiti con tout venant di cava e compattati. Tale materiale sarà ben costipato, innaffiandolo all'occorrenza o usando tutte quelle cautele dettate dalla pratica atte ad evitare, in seguito, avvallamenti e deformazioni della sagoma stradale. Il manto stradale dovrà essere altresì ripristinato in modo tale da avere le stesse caratteristiche di quello originario. Dovranno inoltre essere rispettate tutte le altre indicazioni contenute nei provvedimenti autorizzativi e prescritti dal vigente regolamento comunale per le manomissioni del suolo pubblico.

Nel bilancio annuale del Comune di Ragalna sono previsti fondi, in apposito intervento da finanziarsi con gli oneri di urbanizzazione, con gli introiti derivanti

dall'applicazione del presente regolamento e/o con appositi contributi da parte di altri enti, specificatamente destinati all'attuazione dei piani d'allaccio, alla estensione e manutenzione della rete fognante comunale.

L'amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori di costruzione – ristrutturazione e sdoppiamento della rete di fognatura e comunque di lavori che richiedano la manomissione della pavimentazione stradale, provvederà direttamente alla realizzazione di tutte le opere ritenute necessarie per preparare sia la diramazione dei condotti per gli allacciamenti privati, fino al limite della proprietà pubblica, sia i raccordi necessari per fa sì che la strada non debba essere ulteriormente sconvolta.

Nell'imminenza della predisposizione dei piani d'allaccio e/o di costruzione di nuovi collettori pubblici stradali o della loro sostituzione, i proprietari dei terreni e fabbricati interessati saranno invitati a fornire ogni utile indicazione circa i futuri allacciamenti, al fine di consentire all'ufficio la predisposizione di tutti gli innesti che saranno ritenuti necessari sui collettori stradali medesimi. I proprietari dovranno fornire tutte le indicazioni richieste, relative agli scarichi esistenti all'interno dei loro immobili. In mancanza di tali indicazioni, il comune provvederà alle opere secondo il suo giudizio, ed i proprietari potranno poi usare per immettervi i loro scarichi, soltanto gli allacciamenti così predisposti.

E' ammesso che due o più fabbricati siano allacciati in unico punto nella rete urbana, semprechè ne sia fatta specifica domanda documentata all'ufficio tecnico comunale, previa verifica del progetto da parte dello stesso ufficio e relativa autorizzazione.

Il Sindaco da notizia con avviso pubblico, da diramare attraverso una pluralità di strumenti informativi (manifesti, locandine, sito internet, ecc.) Al fine di assicurare la massima conoscenza dello stesso, della predisposizione del piano d'allaccio, dell'appalto e dell'entrata in esercizio della rete secondaria dei fognoli o di nuovi tronchi della stessa e invita tutti i soggetti obbligati, di cui al successivo art. 3.1, a presentare, entro un anno, domanda di allacciamento alla rete di fognatura comunale.

L'autorità competente rilascia apposita autorizzazione all'allaccio, con eventuali prescrizioni e con l'obbligo di eseguire le opere di allacciamento, alla rete secondaria dei fognoli, a cura e spese del richiedente ed entro un periodo di tempo non superiore a un anno dalla data dell'autorizzazione stessa.

Nei confronti di coloro che non avessero adempiuto alle prescrizioni di cui ai due commi precedenti, l'autorità competente provvederà ad emettere un'ordinanza per ogni

singolo caso determinando gli adempimenti da eseguire ed i relativi termini secondo le prescrizioni dell'ufficio tecnico comunale.

Quando siano inutilmente trascorsi i termini fissati dall'autorità competente, nell'ordinanza di cui al comma precedente, il comune, senza pregiudizio del procedimento amministrativo e penale, provvederà d'ufficio, a totali spese dei proprietari inadempienti, alla compilazione degli elaborati di cui all'art. 3.2 ed all'esecuzione delle opere stesse, applicando la sanzione amministrativa sancita dall'art. 4.4 del presente regolamento.

Per il recupero delle relative spese, si applica la procedura prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 2.5

AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI NON IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli insediamenti situati in aree non servite dalla pubblica fognatura o dove l'allaccio risulti particolarmente oneroso e/o tecnicamente difficoltoso per l'utente, in virtù delle eccezioni contemplate dal presente regolamento, devono acquisire l'autorizzazione agli scarichi, secondo le norme vigenti e secondo eventuali prescrizioni del presente regolamento.

Per gli insediamenti, di cui al presente articolo, il rilascio della concessione edilizia è comprensiva dell'autorizzazione allo scarico.

Art. 2.6

ACCERTAMENTI E CONTROLLI

L'ufficio preposto è l'autorità competente al controllo, salvo ulteriori eventuali indicazioni che l'Amministrazione vorrà impartire ad altri uffici comunali.

Le funzioni tecniche di vigilanza e controllo sono svolte anche per quanto di competenza, dai laboratori di igiene e profilassi e/o dai presidi sanitari delle A.S.P., ai sensi dell'articolo 41 della L.R. 27/86 e s. m. ed i. e da altri uffici ed Enti indicati dalle norme vigenti.

Tutte le autorizzazioni agli scarichi, vengono registrate in apposito catasto, contenente tutte le informazioni utili per l'identificazione dell'impianto e della quantità di reflui scaricati.



CAPITOLO III

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 3.1

OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI

Nelle zone servite da pubblica fognatura non sono ammessi nuovi scarichi di acque nere aventi recapito finale diverso dalle fognature medesime e gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle stesse, secondo le modalità del presente regolamento ed in ogni caso nella maniera più consona e fattibile.

L'obbligo di allacciamento riguarda solo gli insediamenti insistenti su lotti confinanti con spazi pubblici attraversati dalla rete fognaria, sempreché sia tecnicamente possibile realizzare le opere di allacciamento nel rispetto della normativa vigente.

Le acque di rifiuto decadenti dagli stabili e dai complessi produttivi debbono pure essere immesse nella pubblica fognatura, sempre nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento, fatta salva la possibilità di avviarle in corso d'acqua pubblico nel rispetto dei limiti e delle norme vigenti.

Il Comune deroga a tale obbligo qualora sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità a fronte dei benefici ambientali conseguibili.

Possono essere esentati dall'obbligo di allaccio quegli insediamenti che previa richiesta, si trovino in condizioni di impedimento tecnico e/o eccessivo onere finanziario di allaccio, comunque da accertare; l'istanza dovrà essere supportata da idonea documentazione, a firma di tecnico abilitato atta a dimostrare dette condizioni.

Ai fini del presente regolamento le condizioni di impedimento tecnico" e/o "eccessivo onere finanziario di allaccio" sono certamente ravvisabili qualora ricorra uno dei seguenti casi:

- a) La distanza tra la parete dell'edificio ed il confine di proprietà attestante su suolo pubblico fornito di rete fognaria è maggiore od uguale a 30 metri lineari;
- b) Indipendentemente dalla distanza di cui sopra, la realizzazione della rete interna di allaccio necessita l'attraversamento di corpi di fabbrica preesistenti;
- c) Impossibilità di realizzazione di allaccio per gravità;

d) Eccessivo onere finanziario di realizzazione dell'intervento per l'utente.

Qualora sia constatata l'impossibilità di scaricare regolarmente nella pubblica fognatura o si ritenga il condotto di fognatura stradale, fronteggiante l'immobile, inadatto dal punto di vista idraulico a ricevere le acque reflue o parte di esse, l'U.T.C. potrà, in via del tutto eccezionale e provvisoria, autorizzare l'uso di sistemi speciali di scarico sul suolo.

Lo smaltimento dovrà avvenire in conformità di quanto previsto dall'allegato 5 della delibera del C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977, nel caso di scarichi sul suolo.

Non appena vengono a mancare i motivi di eccezionalità e provvisorietà, l'U.T.C., imporrà l'obbligo di modificare il sistema di smaltimento.

Quando è tecnicamente impossibile sversare i reflui in pubblica fognatura per gravità, l'U.T.C. potrà autorizzare, a richiesta dell'interessato, l'installazione di impianti meccanici di sollevamento. L'interessato dovrà presentare, all'uopo, idonea documentazione dalla quale si evincano l'ubicazione dell'impianto, le caratteristiche del pozzetto, il tipo e la portata della pompa, i dispositivi di emergenza e quant'altro richiesto dall'ufficio.

In caso di lavori di ristrutturazione o rifacimento della fognatura, le utenze già allacciate, sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento dei tempi e nei modi indicati dal Comune e secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Presso l'U.T.C. è tenuta, a libera visione del pubblico, una idonea ricognizione della rete fognaria esistente ed in funzione. Lo stesso ufficio è tenuto a certificare tali requisiti.

Art. 3.2

AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

I titolari degli insediamenti civili e produttivi nuovi o esistenti che intendono allacciarsi alla pubblica fognatura, sono tenuti a munirsi della prescritta autorizzazione prima di eseguire le opere di allacciamento nella pubblica fognatura.

Tutte le opere fognarie private, da realizzarsi a servizio di fabbricati esistenti sono da considerare interventi di manutenzione straordinaria e sono di conseguenza assoggettate alla disciplina di cui all'art. 5 legge regionale 37/85 e s. m. ed i., oltre quanto previsto dall'articolo 2.4 del presente regolamento.

Unitamente alla domanda di allacciamento debbono essere presentati, in duplice copia, i seguenti elaborati redatti da un tecnico abilitato e firmati, oltre che dallo stesso, anche dal proprietario:

- 1) Relazione tecnica;
- 2) Estratto di mappa e visura catastale ;
- 3) Planimetria e sezioni in scala adeguata, contenente lo schema dell'impianto fognario interno ed esterno del fabbricato, con le seguenti specificazioni: a) punto di innesto nella fognatura pubblica e punto di controllo e prelievo campioni di scarico; b) lunghezza delle tubazioni di raccordo; c) diametri, pendenze, quote dei vari tronchi di fognatura e indicazione dei materiali costruttivi;
- 4) particolari dell'opera di allacciamento;
- 5) Documentazione fotografica.

Eventuali ulteriori elaborati ed altre indicazioni che il comune ritenesse indispensabili per l'esatta individuazione dei lavori da eseguire debbono essere forniti entro 15 giorni dalla richiesta.

Tutte le opere devono essere collaudate, presentando certificato di regolare esecuzione secondo le norme vigenti. Successivamente al collaudo il comune rilascia l'autorizzazione allo scarico.

Gli impianti reflui delle acque bianche sono autonomi rispetto ai reflui delle acque nere.

Art. 3.3

AUTORIZZAZIONE DELLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI NUOVI

Le domande di autorizzazione di allaccio e scarico nella pubblica fognatura devono essere presentate all'ufficio contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico, secondo quanto previsto dalla legge regionale n° 27/86 e s. m. ed i..

I costi per eventuali verifiche e controlli sono a carico del richiedente.

Art. 3.4

AMMISSIBILITA' DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi di insediamenti produttivi sono ammessi purché i relativi titolari siano muniti di autorizzazione ai sensi dell' articolo 9, ultimo comma e art. 15, comma 8, n° 3 della legge N° 319/1976 e rispettino le prescrizioni di cui agli articoli 12 n° 2 e 13 n° 2

stessa legge.

Art. 3.5

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Gli edifici o gli insediamenti , che producono acque reflue industriali, devono immettere le proprie acque reflue nere nella fognatura nera o mista fatta salva la compatibilità con i sistemi di convogliamento e depurazione esistenti ed in ottemperanza alle normative vigenti in materia.

La domanda deve essere presentata all'ufficio comunale preposto. L'autorizzazione per gli insediamenti produttivi viene rilasciata prima nella forma provvisoria, (previo acquisizione dei pareri propedeutici ASP, CPTA e quant'altro previsto dalle norme) e, successivamente, nella forma definitiva quando gli scarichi rispettano le caratteristiche e i limiti di accettabilità previsti dalla normativa vigente. Sull'istanza di autorizzazione esprime parere l'ente gestore dell'impianto di depurazione, fermo restando il potere del Funzionario incaricato di revocarla o di rilasciare l'autorizzazione definitiva con le eventuali prescrizioni del caso. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli ed i sopralluoghi necessari per la istruttoria della domanda sono a carico del richiedente. Il Comune determina in via provvisoria la somma che il richiedente e' tenuto a versare, a titolo di deposito, quale condizione di procedibilità per la domanda; completata l'istruttoria provvede alla liquidazione delle spese sostenute, che l'utente ha anticipato.

L'autorizzazione allo scarico e' valida per l'insediamento, tipo di attività e processo per i quali viene concessa. Il Funzionario può imporre prescrizioni di natura tecnica in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del refluo scaricato.

Art. 3.6

LIMITI DI ACCETTABILITA' E PRESCRIZIONI PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

I reflui degli insediamenti produttivi devono rispettare i limiti di cui alla tabella 2 allegata alla L.R. n° 27/86, nonché quelli della tabella 1 della stessa legge e gli altri parametri individuati dalle norme vigenti, come di seguito indicati:

TABELLA VALORI LIMITE DI EMISSIONE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI NEI COLLETTORI E NELLE RETI DI FOGNATURA

NUMERI	PARAMETRI	LIMITE AMMISSIBILE (MG/L O COME ANNOTATO)
1.	Ph (unità)	5,5 - 9,5
2.	Temperatura (°C)	30
3.	Colore	Non percettibile dopo diluizioni 1:40 su spessore di 10 cm.
4.	Materiali in sospensione totali	500
5.	BOD ₅	460
6.	COD	900
7.	Azoto totale (mg/l come N)	60
8.	Azoto ammoniacale (mg/l come NH ₄)	40
9.	Fosforo totale (mg/l come P)	20
10.	Tensioattivi (MBAS)	10
11.	Metalli e non metalli tossici Totali (As-Cd-Cr(VI)-Cu-Hg-Ni-Pb-Se-Zn)	3
12.	Arsenico come As	0,5
13.	Bario come Ba	20
14.	Cadmio come Cd	0,02
15.	Cromo III come Cr	2
16.	Cromo VI come Cr	0,2
17.	Mercurio come Hg	0,005
18.	Nichel come Ni	2
19.	Piombo come Pb	0,2
20.	Rame come Cu	0,1
21.	Selenio come Se	0,003
22.	Stagno come Sn	10
23.	Zinco come Zn	0,5
24.	Fenoli come C ₂ H ₅ OH	0,5
25.	Solventi organici aromatici totali	0,2
26.	Solventi organici azotati totali	0,1
27.	Solventi clorurati totali	1
28.	Pesticidi clorurati ml/l	0,05
29.	Pesticidi fosforati ml/l	0,1
30.	Oli minerali	5
31.	Cianuri totali come CN	1
32.	Fluoruri come F	12
33.	Aldeidi come H-CHO	2
34.	Alluminio come Al	2
35.	Ferro come Fe	4
36.	Manganese come Mn	4
37.	Solfuri come H ₂ S	2
38.	Solfiti come SO ₃	2
39.	Boro come B	4
40.	Cloro attivo come Cl ₂	0,3
41.	Grassi e oli animali e vegetali	100

I titolari di insediamenti produttivi, sono comunque tenuti a rispettare le seguenti prescrizioni di massima, mediante opportune tecnologie:

- Le acque di scarico di macelli dovranno essere sottoposti a separazione e raccolta del sangue, del contenuto stomacale, dei brandelli di carne e di grasso, al recupero dei grassi a mezzo di appositi pozzetti;
- La feccia e le vinacce derivanti dalla vinificazione dell'uva dovranno essere raccolte e smaltite a parte;
- Le acque di vegetazione provenienti dalla spremitura delle olive dovranno essere sottoposte ad adeguato pretrattamento.
- Quanto previsto nei pareri acquisiti.

Art. 3.7

ALLACCIAMENTI DI SCARICHI

Tutte le opere di costruzioni fognarie, ad esclusione degli allacciamenti nel tratto di competenza dell'utente, da eseguirsi in sede stradale o altre aree, sono eseguite esclusivamente dal gestore o da Società o Enti qualificati.

Le predette opere potranno essere eseguite, in via del tutto eccezionale, dall'interessato, in base ad apposita autorizzazione, quando il Comune a suo giudizio abbia ricevuto le necessarie garanzie tecniche ed amministrative e finanziarie. In tal caso le opere potranno essere realizzate dai singoli utenti e/o associati *a compensazione* degli oneri di urbanizzazione da versare. Tali opere, una volta realizzate, verranno cedute al Comune diventando pertanto di uso pubblico, se nel caso, con idonea convenzione da stipulare con il gestore.

Il gestore pertanto si assumerà gli oneri di gestione e manutenzione dopo il collaudo e l'acquisizione delle suddette opere.

Per l'immissione nelle condotte di fognatura dotate di imbrocchi predisposti si potrà usufruire solamente di tali imbrocchi mentre, ove i medesimi non siano stati previsti, l'ufficio tecnico preposto al controllo dei lavori, indicherà se possibile altro punto di immissione. Il diametro della condotta privata, non dovrà eccedere il diametro degli imbrocchi predisposti ove previsti, e dovrà non essere inferiore a 150 mm. I fognoli di allacciamento alla fognatura in sede stradale dovranno avere esclusivamente andamento rettilineo, in maniera quanto più perpendicolare all'asse della fognatura stradale.

L'allacciamento, alla rete secondaria dei fognoli di competenza del gestore, sarà realizzato a spese dei titolari dello scarico.

Gli oneri derivanti da costruzione, riparazione o riordino di allacciamenti privati non idonei sono a carico dell'utente.

Per gli scarichi da insediamenti produttivi, ed assimilabili a civili, l'allacciamento dovrà essere dotato nel punto immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura, possibilmente all'interno delle aree private, di idoneo pozzetto di ispezione e prelievo campioni per il controllo dell'effluente.

Tale pozzetto dovrà essere accessibile in qualsiasi momento al personale addetto ai relativi controlli. Le opere di allacciamento di cui al precedente articolo dovranno essere eseguite secondo i disegni di previsione che il richiedente alleggerà alla domanda di autorizzazione; sulla scorta delle previsioni progettuali proposte dal richiedente, gli Uffici tecnici comunali valuteranno l'ammissibilità dello scarico ed eventualmente potranno le loro condizioni.

Per gli insediamenti produttivi, qualora gli apparecchi di scarico e/o locali dotati di opere di scarico di acque, di qualsiasi natura, siano posti ad una quota inferiore rispetto alla quota della fognatura e quindi non vi possono essere convogliati per caduta naturale, i titolari dell'allacciamento devono adottare tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della fognatura. Per nessuna ragione il Comune potrà essere ritenuto responsabile per i danni provocati a seguito dei fenomeni sopra descritti.

In particolare quando le acque reflue di scarico degli edifici, di locali o di apparecchi o altro, non possono defluire per caduta naturale, devono essere sollevate alla fognatura mediante apposite pompe, a cura e spese dell'utente, le cui condotte di mandata devono essere disposte in modo da prevenire rigurgiti all'interno anche in caso di sovrappressione nella fognatura.

L'impianto di sollevamento deve essere dotato di un sistema d'avviamento ed arresto automatico e di un sistema d'allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

In tal caso la portata massima delle apparecchiature di pompaggio non dovrà essere superiore alla portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'allacciamento e la prevalenza dovrà essere adeguata alla quota di immissione nella fognatura in modo da evitare, in quest'ultima rigurgiti o vorticosi. Comunque l'immissione delle acque reflue nella fognatura dovrà sempre avvenire per gravità.

Il Comune, in casi particolari e per difficoltà tecnico- economiche, può derogare da

quanto stabilito nei precedenti commi motivandone la scelta.

Le opere di allacciamento, dalla rete fognaria sino ai pozzetti di allacciamento inclusi, ove previsti, una volta realizzati, saranno esclusivamente proprietà comunale, mentre dal pozzetto in poi sono di proprietà privata. Il sindaco può consentire che il titolare dello scarico realizzi o modifichi detti allacciamenti, e ne curi la manutenzione, sotto il controllo degli uffici comunali competenti.

Art. 3.8

MANUTENZIONE, PULIZIA E RIPARAZIONE DEI MANUFATTI D'ALLACCIO

I manufatti d'allacciamento, ubicati in suolo pubblico o gravati di servitù pubblica, sono sottoposti a manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni da parte del gestore.

La manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni delle opere d'allacciamento private sono a carico degli Utenti, che sono pertanto responsabili del regolare funzionamento delle opere per quanto riguarda il deflusso delle acque, l'impermeabilità dei condotti e simili e debbono provvedersi a propria cura e spese. Eventuali disfunzioni nel funzionamento dello scarico dovranno essere tempestivamente segnalate al Comune.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno a terzi o alle infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione o pulizia o dalla mancata riparazione, nonché da uso difforme del presente Regolamento, dei manufatti d'allacciamento ubicati in suolo privato.

E' facoltà del Comune segnalare agli Utenti la necessità dell'esecuzione dei lavori di manutenzione, pulizia e riparazione suddetti con l'indicazione di un termine di ultimazione, trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'Utente inadempiente i relativi costi a consuntivo. Per motivi igienico-sanitari dovuti a negligente comportamento degli Utenti, il Comune si riserva la facoltà della segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 3.9

POZZI NERI, FOSSE BIOLOGICHE E VASCHE IMHOFF DISMESSE

Quando l'utenza viene allacciata alla fognatura dotata di impianto di depurazione terminale, è vietato l'uso di pozzi neri, fosse biologiche e vasche Imhoff, che comportino la sosta prolungata delle acque reflue, nonché ogni sistema di dispersione. Pertanto tali

manufatti dovranno essere opportunamente esclusi dalle nuove opere di scarico e messi fuori servizio previo svuotamento, pulizia, disinfezione e demolizione ovvero riempiendoli con idoneo materiale inerte costipato.

Art. 3.10

SCARICO DI ACQUE BIANCHE

Le acque bianche ed assimilabili alle bianche non possono essere immesse nella fognatura nera.

I doccioni delle fronti delle case, verso la pubblica via, devono essere allacciati ai pozzi perdenti o a sistemi di recapito e riutilizzo delle acque piovane, anche senza sifone.

In via straordinaria, quando non sia tecnicamente possibile l'adozione di sistemi alternativi di recupero o smaltimento, sono ammessi, per le costruzioni esistenti, allacciamenti diretti alla rete fognaria bianca, ove esistente, uniformandosi alle prescrizioni che verranno determinate dall'ufficio tecnico comunale.

Il sifone è, in ogni caso prescritto, quando al di sopra della grondaia vi siano abitazioni o terrazzi accessibili.

I doccioni dovranno essere di sezione sufficiente, ma di diametro interno non maggiore di 12 cm, e di numero non inferiore ad 1 per ogni 80 mq. Di tetto misurato in proiezione orizzontale.

E' vietato introdurre in questi doccioni qualsiasi scarico all'infuori dell'acqua piovana proveniente dal tetto.

L'onere dell'allacciamento è a totale carico dell'utente richiedente.

Art. 3.11

PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Qualora il Comune conceda all'utente di scaricare le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne nella fognatura bianca, gli utenti devono adottare tutte le misure necessarie ad evitare l'inquinamento delle stesse acque meteoriche.

In particolare sono vietati gli accumuli in aperto di materie prime, di prodotti, di sottoprodotti e di rifiuti solidi, differenziati o indifferenziati, di qualsiasi tipo di attività (commerciale, artigianale, industriale, agricola eccetera) che possano essere causa di fenomeni di trascinalamento e di solubilizzazione d'inquinanti da parte delle acque meteoriche di dilavamento.

Qualora per la natura delle operazioni svolte, non sia possibile eliminare i rischi

d'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento, in alcune aree dell'insediamento, il Comune può autorizzare l'immissione di queste nelle fognature, imponendo specifiche prescrizioni.

Art. 3.12

CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella fognatura pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione, di misura e di prelievo.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate.

Art. 3.13

CONFERIMENTO AL DEPURATORE

I conferimenti dei reflui vengono eseguiti di concerto con l'ente gestore del depuratore sito nel comune di Paternò e seguendo le indicazioni e le modalità da esso richiesto.



CAPITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4.1

TARIFFE

Per i servizi di cui agli articoli precedenti relativamente all'autorizzazione agli scarichi da insediamenti civili ed assimilati e per gli insediamenti produttivi e' dovuta una *tariffa annuale*, formata essenzialmente da due canoni distinti, corrispondenti rispettivamente al servizio di fognatura ed a quello di depurazione (oltre il contributo d'allaccio da versare solo al momento dell'autorizzazione agli scarichi), che viene indicata nella tabella allegata, e che verrà applicata, sino all'eventuale regolamento emanato, dagli Enti di cui la gestione integrata che la normativa regionale costituirà.

Entro lo stesso termine la tariffa potrà essere aggiornata modificata dagli organi comunali.

Nel caso di allacci agli scarichi, costituiti da consorzi di una o più utenze, vengono cumulati i canoni calcolati separatamente.

Art. 4.2

RISCOSSIONI COATTIVE

La riscossione e' effettuata secondo le disposizioni di cui al T.U. - R.D. 14 aprile 1910 n° 639 e . m. ed i. ai sensi dell'art. 17 ter della Legge n°319/76 e successive modifiche. L'atto formale di riscossione e' rappresentato dalla ingiunzione fiscale resa esecutiva dal Giudice nella cui giurisdizione ricade l'Ente che la emette; essa viene notificata all'utente, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario o da un messo di conciliazione, in ogni caso secondo le norme vigenti.

L'ingiunzione può rappresentare, se del caso anche l'atto di accertamento, in tal caso nell'ingiunzione saranno indicati tutti gli elementi sulla base dei quali viene determinato il canone o il maggior canone.

L'ingiunzione potrà essere preceduta da un avviso od invito/fattura di pagamento, con lo scopo di avvertire il contribuente dell'esistenza del debito per favorirne il tempestivo pagamento.

L'avviso o l'invito /fattura non e' sottoposto né alla notifica né alla vidimazione da parte del Giudice .

E' previsto l'accertamento in rettifica entro un anno dal momento in cui il canone doveva essere pagato.

Art. 4.2
CONTENZIOSO

Per il contenzioso relativo alle materie trattate nel presente titolo si applicano le disposizioni dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n° 638, ai sensi del 3° comma dell'art. 17-ter della legge 319/76, introdotto dall'art. 3 del D.L. N° 38 del 28/ febbraio 1981.

Art. 4.3
SANZIONI

Per quanto riguarda le violazioni al regime autorizzativi degli scarichi, si applicano le sanzioni amministrative e penali vigenti di cui gli artt. 133-140 del D.L.vo152/2006 in armonia alle violazioni previste anche dalla L.R. 27/86;

Resta fermo quanto previsto dall'art. 650 c.p. per l'inosservanza dei provvedimenti legalmente dati dall'autorità per ragioni di igiene e sempre che il fatto non costituisca più grave reato. Il contravventore che ha cagionato ad altri un danno ingiusto e' sempre tenuto all'obbligo del risarcimento, ai sensi dell'art. 2034 c.c.

Art. 4.4
RILEVAMENTI

I rilevamenti possono essere effettuati con letture idriche sul consumo d'acqua o con contatori allo scarico per particolari esigenze;



ALLEGATI:

SPECIFICHE TECNICHE

Specifiche tecniche dei materiali delle tubazioni ad uso per la fognatura interna allo stabile e per l'allacciamento di questa alla rete comunale

I tubi e i raccordi vari per l'allacciamento alla rete comunale e per la fognatura interna possono essere costruiti con i seguenti materiali:

- GRES CERAMICO
- P.V.C.
- POLIETILENE

A garanzia delle qualità tecnico-costruttive dei materiali che si prevede di adottare devono essere rispettate e garantite le indicate normative tipiche per ogni prodotto.

Grès ceramico

Norme-metodi di prova-misura, per prodotti di grès ceramico per fognature tubi, pezzi speciali ecc., di cui alle successive indicazioni.

P.V.C. , Tubi in P.V.C. rigido:

- tipi di dimensioni e caratteristiche - norme UNI 7447-75
- metodi di prova - norme UNI 7448-75

Raccordi in P.V.C. rigido:

- tipi di dimensioni e caratteristiche - norme UNI 7444-75
- metodi di prova - norme UNI 7449-75

Tubi raccordi e accessori di polietilene (a.d.):

- tipi di dimensioni e caratteristiche - norme UNI 7613
- metodi di prova - norme UNI 7615

TABELLA CANONI

- Contributo allaccio civile €. 150,00 fino a 400 mc ; €/mc 0,40 per ogni mc di volumetria assentita eccedente.

- Contributo allaccio produttivo €. 500,00 ogni 1.600 mc (volumetria produttiva); €/mc 0,50 per ogni mc di volumetria assentita eccedente.

- canone fognatura €/mc 0,11;

- canone depurazione €/mc 0.31;

- 5% al commissario regionale emergenza rifiuti in Sicilia ;

Gli uffici sono incaricati a predisporre gli atti per gli adempimenti alle incombenze su indicate anche individuando opportunamente versamenti semestrali .

ALLEGATO - richiesta di allacciamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alla pubblica fognatura



Spettabile Signor Sindaco
del Comune di Ragalna

Oggetto: Richiesta di Allacciamento alla Pubblica Fognatura
Immobile Sito in _____

Via.....N°.....

Il sottoscritto

.....

.....

nato a.....in

data.....

residente a.....in

via.....

Codice Fiscale

.....telefono.....

.....

in qualità di

.....

.....

CHIEDE AUTORIZZAZIONE
DI ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA

Ai sensi della Legge Nazionale, Regionale e del Regolamento Comunale Vigenti.

INTERVENTO DA ESEGUIRSI SULL' IMMOBILE INDIVIDUATO AL CATASTO
TERRENI:

FOGLIO N°..... MAPPALIN°.....

Il sottoscritto DICHIARA che saranno convogliate in fognatura tutte le acque reflue provenienti dal fabbricato, che lo scarico è di tipo civile e/o comunque assimilabile al civile, con esclusione di ogni scarico di tipo industriale.

Preventivamente alla condotta di allacciamento alla rete pubblica sarà posto in opera un pozzetto sifonato dotato di griglia atta ad impedire che corpi estranei giungano alla rete pubblica.

L'allacciamento sarà eseguito a regola d'arte prevedendo la messa in opera di pozzetto d'ispezione sifonato atto a garantire la possibilità di verifica delle acque scaricate e posto sul suolo pubblico o accessibile direttamente dal suolo pubblico.

<u>La consistenza del fabbricato è la seguente</u>		
	<u>DESTINAZIONE D'USO</u>	SUPERFICIE
PIANO INTERRATO		
PIANO TERRA		
PIANO PRIMO		
PIANO SECONDO		
PIANO TERZO		
PIANO QUARTO		

ALLEGATI:

1) PLANIMETRIA SCALA 1:200

Rete interna privata e di collegamento alla pubblica fognatura

La planimetria riporta l'esatta collocazione planimetrica del fabbricato delle fosse e dei pozzi nonché delle condotte delle acque bianche meteoriche e nere.

2) PLANIMETRIA E SEZIONI SCALA 1:20

Particolari pozzetto d'ispezione e allacciamento alla rete pubblica

Gli elaborati riportano i particolari di esecuzione dell'allacciamento e del pozzetto d'ispezione sifonato.

3) Nulla osta, come da normativa e disposizioni vigenti, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Competente per posa tubazioni interrato, attraversamenti di strade ordinarie e ferrate, di corpi idrici, ecc....

Si comunica che le suddette opere saranno eseguite dall'impresa

con sede a Via tei.

Codice Fiscale

Il sottoscritto, inoltrando la presente domanda, dichiara di aver preso conoscenza del regolamento relativo allo smaltimento delle acque reflue in vigore all'interno del comune e dichiara di approvarlo ad ogni effetto di Legge.

L'autorizzazione si intende concessa solo nel caso di piena conformità delle opere e degli scarichi a quanto dichiarato nella presente domanda, nonché di esecuzione delle opere a perfetta regola ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge, igiene e polizia locale. Si intende inoltre concessa sotto l'osservanza di quanto segue:

- L'autorizzazione si intende rilasciata senza pregiudizio degli eventuali diritti di terzi.
- Qualsiasi tipo di acque di scarico non conforme a quello autorizzato è da intendersi privo di autorizzazione.
- Tutte le opere attinenti gli scarichi dovranno essere mantenute in condizioni di efficienza e funzionalità.
- L'autorizzazione allo scarico è limitata al fabbricato risultante dalla domanda.

- Tutti gli apparecchi igienico - sanitari per l'evacuazione delle acque nere dovranno essere dotate di sifone.
- Prima di procedere all'innesto sulla condotta comunale dovrà essere chiesta la presenza di un incaricato del Comune il quale darà tutte le indicazioni del caso. Lo scavo per l'allacciamento non potrà essere chiuso prima che l'incaricato abbia accertato la regolare esecuzione.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI IMPEGNARSI AL PAGAMENTO:

a) Dei diritti di Allacciamento alla Pubblica Fognatura.

Nell'importo previsto dal Regolamento per l'immissione degli scarichi in fognatura

b) Dei diritti di Segreteria relativi alla Autorizzazione di allacciamento.

Quantificati in € 60,00 da versare sul CCP n° 15614951 intestato a SERV.TESORERIA – COMUNE DI RAGALNA, causale Diritti per autorizzazione allacciamento fognatura.

c) Della eventuale cauzione per la corretta esecuzione dei lavori e il ripristino in caso di interventi sulla rete viaria o suolo pubblico.

Quantificata in € 250,00 fisse + € 60,00 per ogni metro di manomissione del suolo pubblico da versare sul Conto Corrente Bancario n. IT39N0359901800000000139007 – CASSA CENTRALE BANCA S.P.A. causale : cauzione scavo su suolo pubblico.

Ragalna li:.....

**IN FEDE
Il Richiedente**

ALLEGATO - richiesta di assimilabilità di acque reflue industriali alle acque reflue domestiche.

Spett. Comune di Ragalna

**DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL' ATTO
DI NOTORIETÀ**

Io sottoscritto _____ nato a _____
residente a _____ via _____
in qualità di titolare della ditta individuale _____ oppure
di legale rappresentante della società _____
avente sede in _____ via _____

consapevole delle responsabilità penali previste dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000
in caso di dichiarazioni mendaci, sentito il Tecnico competente,

DICHIARO

sotto la mia responsabilità, che nel locale sito in _____
via _____ indirizzato all'attività di _____

non si originano scarichi di lavorazione e che lo scarico in fognatura deriva
prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

I liquami neri recapitano nel collettore Comunale o di lottizzazione di fognatura
nera esistente nella via _____ previo regolare sifone e
braga.

La fognatura bianca è separata dalla nera e recapita in
_____ gli allacciamenti fognari sono stati realizzati in
conformità a quanto previsto dal Regolamento di Fognatura.

Data _____ Il Dichiarante _____

NB: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, se allegata alla domanda,
potrà essere semplicemente sottoscritta; se invece verrà presentata
successivamente, o ad integrazione della domanda stessa, dovrà essere resa
con le seguenti modalità:

- alla presenza del dipendente addetto a ricevere l'istanza;
- sottoscritta direttamente dall'interessato allegando fotocopia di valido documento di riconoscimento.

ALLEGATO - domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura e domanda di rinnovo (art. 46 d. lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni)

Spett. Comune di Ragalna

Il sottoscritto nato a il
.....
Di nazionalità residente a
In via.....n. C.A.P. tel.
C.F. in qualità di
Della ditta/società denominata
Con sede legale a in via n.
C.A.P.C.F. e P.IVA.....
Tel Fax e-mail.....

Chiede

[...] **IL RILASCIO** [...] **IL RINNOVO** (prec. Aut. N. Del.....)

della autorizzazione allo scarico delle acque reflue di lavorazione, ai sensi del D.Lgs. 152/99, per

lo stabilimento situato in localitàVia

Relativamente alle attività produttive di:

[...] Pasticceria; [...] Carrozzeria; [...] Lavanderia; [...] Laboratorio Fotografico;

[...] Autofficine con lavaggio motori; [...] Altro

CODICE ISTAT ATTIVITÀ':

Consapevole delle **responsabilità penali**, connesse alla produzione di dichiarazioni mendaci o false, punite ai sensi si legge e delle conseguenze in termini di decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,

ALLEGA

La documentazione di cui al foglio successivo, le schede tecniche sulla qualità e

quantità degli scarichi, sul trattamento degli stessi e sulle caratteristiche della

fognatura interna

_____ li _____

Firma _____

(firma da apporre davanti all'impiegato oppure allegare fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità)